

III. S' informeranno se nelle osterie, bettole, locande, e specialmente in quelle ove si somministra il puro letto per tenue mercede ad individui di vil condizione, come pure nelle botteghe di Caffè sospette, vi fossero persone di dubbia condotta; e scoprendo che ve ne fossero, o che in tali od altri luoghi corressero disordini, o vi fossero delle combricole, o delle unioni, ove si parlasse contro la religione, o si cospirasse contro lo Stato, ne daranno parte alla Delegazione per quelle misure e provvidenze, che occorressero.

IV. Si terranno attenti per sapere se le osterie, locande, e bettole vengano chiuse alle ore solite, e stabilite da' Proclami, e se mantengasi in esse la dovuta tranquillità; e qualora rilevassero o trasgressioni, o inconvenienti, ne avvertiranno la Delegazione per gli opportuni compensi.

V. In occasione di tumulti, risse, ferite, ammazzamenti, o morti repentine, avvertitone prontamente ne' casi occorrenti il Chirurgo, od il Medico più vicino, ne passeranno tosto la notizia alla Delegazione, non che al Malefizio; e quanto alle morti repentine anche all' ufficio civico di Sanità per le rispettive incombenze, e provvedimenti.

VI. Seguendo alcun furto, ruberia, rottura, od assalto per le Contrade ne farannola pronta relazione così alla Delegazione, che all'